SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 232

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica recentemente entrati in vigore.

08A07382

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quarta seduta comune, il 16 ottobre 2008 alle ore 9, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

08A07491

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 17 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Ewa Kalinowska, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 99/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Vista l'istanza della sig.ra Ewa Kalinowska cittadina polacca, nata a Varsavia il 30 luglio 1973, diretta ad ottenere il riconoscimento della formazione professionale acquisita in Polonia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: inglese, italiano e polacco;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 22 ottobre 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto senza applicare alcuna misura compensativa in quanto la sig.ra Ewa Kalinowska ha maturato congrua esperienza, così come previsto dall'art. 4 della direttiva 99/42/CE e certificata dal Ministero dell'economia del paese di provenienza;

Acquisito il parere dei rappresentanti di categoria agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ewa Kalinowska cittadina polacca, nata a Varsavia il 30 luglio 1973, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: inglese, italiano e polacco senza applicazione di alcuna misura compensativa in quanto la sig.ra Ewa

Kalinowska ha maturato congrua esperienza, così come previsto dall'art. 4 della direttiva 99/42/CE e certificata dal Ministero dell'economia del paese di provenienza.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2008

Il capo del Dipartimento: CANALE

08A07397

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Guerrero Pabla Gabriela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successsive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Guerrero Pabla Gabriela, nata a Cordoba (Argentina) il 6 settembre 1973, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successsive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «Ingeniera civil», rilasciato dal «Colegio de Ingenieros civiles de la provincia de Cordoba» cui è iscritta dal luglio 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato inoltre che conseguito il titolo accademico quinquennale in «ingenieria civil», presso la «Universidad Nacional» di Cordoba, nel giugno 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 giugno 2008;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Guerrero Pabla Gabriela, nata a Cordoba (Argentina) il 6 settembre 1973, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» - sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 6 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A07389

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 luglio 2008.

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i medici radiologi, con decorrenza 1º luglio 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di apparte-

nenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2007 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza dal 1° luglio 2007;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 308 del 17 giugno 2008, nonché la relazione del direttore generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata delibera;

Visto che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2007 rispetto all'anno 2006, calcolata dall'ISTAT, in misura pari al 1,7 per cento;

Vista la conferenza di servizi tenuta in data 23 luglio 2008 ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in euro 53.044,25, con effetto dal 1° luglio 2008.

Art. 2.

Norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 239

08A07388

DECRETO 26 settembre 2008.

Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope relative a composizioni medicinali, con la ricollocazione di talune composizioni a base di ossicodone.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «Testo Unico»;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2007, n. 98, concernente «Aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2008, n. 24, concernente «Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: ricollocazione di talune composizioni medicinali a base di ossicodone in associazione con principi attivi non stupefacenti nella tabella II, sezione D»;

Vista la lista delle sostanze narcotiche sottoposte a controllo internazionale prevista dalla Convenzione unica sulle sostanze narcotiche del 1961, predisposta dall'International Narcotics Control Board;

Vista la lista delle sostanze psicotrope sottoposte a controllo internazionale prevista dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, predisposta dall'International Narcotics Control Board;

Visto il decreto 15 luglio 2008 «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 agosto 2008, n. 180;

Considerato che il Testo Unico attualmente in vigore classifica le sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle (in tabella I trovano collocazione le sostanze con forte potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso; in tabella II sono inserite le sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia in quanto farmaci) e che la tabella II è suddivisa in cinque sezioni, indicate con le lettere A, B, C, D ed E, nelle quali sono distribuiti i farmaci e le relative composizioni medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso;

Visto che nella tabella II, sezione D sono iscritte le «composizioni ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24 ore (Tabella n. 8 della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana), contengono ossicodone e suoi sali per un quantitativo complessivo della suddetta sostanza, espresso come base anidra, inferiore al 2,5 per cento incluso per le composizioni multidose o per le composizioni monodose una quantità non superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o non superiore a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,300 g della suddetta sostanza. Le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi»;

Considerato che le composizioni medicinali costituite da ossicodone monocomposto in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24 ore riportata nella tabella n. 8 della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana sono presentate in confezioni contenenti un numero esiguo di unità posologiche che rende difficoltosa la loro prescrizione e dispensazione ai malati;

Ritenuto di apportare precise modifiche di carattere formale alla formulazione dei testi descrittivi che rappresentano parte integrante della tabella II, sezioni D ed E, eliminando il riferimento ai dosaggi massimi indicati nella Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana e specificando i valori massimi di principio attivo che entra a far parte delle composizioni medicinali che possono essere ricomprese nella tabella II, sezioni D ed E nel testo stesso riportato nella tabella II, sezioni D ed E;

Ritenuto di riferire, al fine della iscrizione dei medicinali nella tabella II, sezioni D ed E, i valori massimi di principio attivo contenuto nelle composizioni monodose alle sole unità di somministrazione e non anche alla quantità totale per confezione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 10 luglio 2008, ha espresso parere favorevole: a ricollocare nella tabella II, sezione D le composizioni medicinali contenenti ossicodone per somministrazione diversa dall'uso parenterale e per somministrazione rettale, in quantità non superiore a 10 mg per unità di somministrazione, in confezioni adeguate per una agevole prescrizione; a riferire i valori massimi di principio attivo contenuto nelle composizioni monodose alle sole unità di somministrazione e non anche alla quantità totale per confezione; alla riformulazione dei testi che individuano le composizioni medicinali che possono essere iscritte nella tabella II, sezioni D ed E;

Sentito il Dipartimento politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con nota prot. n. 037 in data 7 agosto 2008, ha espresso anch'esso parere favorevole sulle proposte di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. La seguente dizione riportata nella tabella II, sezione D allegata al Testo Unico: «Composizioni ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24 ore (Tabella n. 8 della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana), contengono ossicodone** e suoi sali per un quantitativo complessivo della suddetta sostanza, espresso come base anidra, inferiore al 2,5 per cento incluso per le composizioni multidose o per le composizioni monodose una quantità non superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o non superiore a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,300 g della suddetta sostanza. Le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi» è sostituita dalla seguente: «Composizioni per somministrazione orale contenenti ossicodone** e suoi sali in quantità espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, tale da non superare il 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; Composizioni per somministrazione rettale contenenti ossicodone** e suoi sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg».

2. La seguente dizione riportata nella tabella II, sezione D allegata al Testo Unico: «Composizioni ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24h (FU Tabella n. 8) contengono acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, compreso tra l'1 per cento e il 2,5 per cento inclusi o per le composizioni monodose una quantità superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, fino ad un massimo di 0,100 g per unità di somministrazione e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,500 g delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente

il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi» è sostituita dalla seguente: «Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità espressa in base anidra, superiore a 10 mg fino a 100 mg, per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, compresa tra l'1% ed il 2,5% p/v (peso/volume), della soluzione multidose; Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg fino a 100 mg per unità di somministrazione».

3. La seguente dizione riportata nella tabella II, sezione E allegata al Testo Unico: «Composizioni ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24h (FU Tabella n. 8) contengono acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, inferiore all'1% p/p per le composizioni monodose, o per le composizioni monodose una quantità non superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,250 g delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi» è sostituita dalla seguente: «Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

08A07393

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 settembre 2008.

Scioglimento di quarantuno società cooperative.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge 241/90, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2008

Il dirigente: DI FILIPPO

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	METAL 18 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	EBOLI (SA)	CAMPANIA	03546650650	20/04/1999
2	BIO MARE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MASSA LUBRENSE (NA)	CAMPANIA	03901821219	11/05/2000
3	APOLLO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	S.MARIA CAPUA VETERE (CE)	CAMPANIA	01521030617	14/01/1985
4	AZZURRA 84 SOC.COOP. A R.L.	TRENTOLA -DUCENTA (CE)	CAMPANIA	01455730612	15/10/1984
5	COOP-FRUTTA 84	CARINARO (CE)	CAMPANIA	01479920611	30/11/1984
6	LA SELVA DEL SUD-SOC. COOP. AGRICOLA A R.L.	S.CIPRIANO D'AVERSA (CE)	CAMPANIA	01449020617	26/09/1984
7	MIRACAPRI 79 SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	01730110630	05/02/1979
8	INTOSTUK P.C.R.L.	AVELLINO	CAMPANIA	02291510648	07/02/2002
9	PASMICH PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANT'ANTIMO (NA)	CAMPANIA	04121021218	30/11/2001
10	PAPA LUCIANI - SOC.COOP. EDIL. A R.L. - S.C.R.L.	CAVA DE' TIRRENI (SA)	CAMPANIA	00684260656	11/11/1978
11	EDILCOOP I° - S.C.R.L.	BATTIPAGLIA (SA)	CAMPANIA	00763060654	26/04/1979
12	LABOR SERVICE SOC.COOP. A R.L.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	02558010613	12/03/1999
13	EDIL SYSTEM P.S.C. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ORTA DI ATELLA (CE)	CAMPANIA	02552550614	05/01/1999
14	EDIL PRINCIPE P.S.C. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CASAL DI PRINCIPE (CE)	CAMPANIA	02516250616	16/10/1998
15	FRIENDS SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A R.L.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	02094270614	19/07/1993
16	CE.E.DA. SOC. COOP. R.L.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	02095020612	12/03/1993
17	DOMUS PIEDIMONTE SOC. COOP. EDIL. ARL	PIEDIMONTE METESE (CE)	CAMPANIA	02074050614	10/03/1993
18	SPRITE SOC. COOP. A.R.L.	PARETE (CE)	CAMPANIA	02069060610	25/02/1993
19	COOPERATIVA EDILIZIA MARIA 2 A R.L.	CERVINO (CE)	CAMPANIA	02087160616	02/12/1992
20	COOP EDIL 92 A R.L. DI PRODUZIONE E LAVORO	CASALUCE (CE)	CAMPANIA	02043040613	06/11/1992
21	COOPERATIVA B.O.P. A R.L.	SAN MARCELLINO (CE)	CAMPANIA	02043580618	08/10/1992
22	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA LAURUS A R.L.	LAURO (AV)	CAMPANIA	02301340648	24/04/2002
23	S.O.S. DROGA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PROCIDA (NA)	CAMPANIA	04121031217	30/11/2001
24	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ACCADEMIA CAMPANA A R.L.	LAURO (AV)	CAMPANIA	02301360646	24/04/2002
25	EDIL KROSBY SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	01963180631	27/01/1981
26	EDIL COOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	01256970615	24/01/1983
27	NUOVA SANTA MARIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CASTELLABATE (SA)	CAMPANIA	02648670657	15/02/1990
28	GOLDEN TAXI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07081560638	10/10/1996
29	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MONTECORVINO PUGLIANO (SA)	CAMPANIA	03878830656	21/02/2002
30	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA PRIMIZIA A R.L.	MONDRAGONE (CE)	CAMPANIA	01513880615	15/05/1985
31	LE TORRI ARAGONESI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALVIGNANO (CE)	CAMPANIA	02730170616	03/11/2000
32	SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO IL PILASTRO A R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	05643540635	12/07/1988
33	AUTOTRASPORTATORI SAGLIANO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN MARCELLINO (CE)	CAMPANIA	03006610616	05/12/2003
34	MERCADANTE SOC.COOP.VA PRODUZIONE E LAVORO R.L.	CASERTA	CAMPANIA	02635790617	14/01/2000
35	D.N. SERVICE SOC. COOP.VA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	CASERTA	CAMPANIA	02437220615	05/11/1997
36	LA PAOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PROD. E LAVORO A R.L.	AVERSA (CE)	CAMPANIA	01513440618	02/05/1985
37	MATESINA 85 - SOC.COOP. A R.L.	SAN GREGORIO MATESE (CE)	CAMPANIA	MANCANTE	23/02/1985
38	IL GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ARIENZO (CE)	CAMPANIA	02854490618	19/02/2002
39	EDIL RINASCITA - S.C.R.L.	MAIORI (SA)	CAMPANIA	00703340653	02/06/1976
40	GLOBAL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	BATTIPAGLIA (SA)	CAMPANIA	03912660655	06/06/2002
41	MEDITOUR - S.C.R.L.	BELLIZZI (SA)	CAMPANIA	03122340650	10/01/1996

08A07390

DECRETO 1° ottobre 2008.

Obiettivi di qualità del servizio di corrispondenza non massiva, per il triennio 2009-2011.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare l'art. 12, in base al quale l'Autorità di regolamentazione stabilisce gli standard qualitativi del servizio postale universale adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006 con il quale sono stati stabiliti gli obiettivi di qualità per i servizi inclusi nel servizio postale universale, in particolare per il servizio di corrispondenza non massiva;

Visti i rapporti di monitoraggio dei tempi di recapito degli invii di corrispondenza non massiva relativi agli anni 2006 e 2007 prodotti dall'Organismo specializzato indipendente incaricato della verifica della qualità del servizio, sulla base del modello statistico, di implementazione dello standard europeo EN 13850, che prevede la stratificazione geografica del territorio nazionale in 893 tratte suddivise nelle seguenti quattro tipologie: urbane, provinciali, regionali ed extraregionali;

Ritenuto opportuno, anche sulla base del confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea, confermare per il triennio 2009-2011 gli obiettivi già fissati a livello nazionale per l'anno 2008 nel citato decreto ministeriale 12 maggio 2006;

Considerato che i dati illustrati nei rapporti di monitoraggio sopra citati, a fronte di un risultato complessivo nazionale prossimo all'obiettivo prefissato, hanno evidenziato significative disomogeneità nella fornitura del servizio di corrispondenza non massiva, con particolare riguardo ai risultati conseguiti sia nelle suddette tipologie di tratta sia nei differenti territori regionali;

Ravvisata, pertanto, la necessità di articolare obiettivi a livello regionale al fine di garantire un livello minimo uniforme di qualità del servizio postale universale sul territorio nazionale;

Sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;

Decreta:

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente provvedimento definisce per il triennio 2009-2011 gli obiettivi di qualità del servizio postale universale, in termini di percentuale degli invii postali recapitati al destinatario entro il tempo j+n, dove «j» rappresenta il giorno di deposito e «n» il numero di giorni entro cui è effettuato il recapito.

2. Il presente provvedimento si applica al servizio di invii di corrispondenza non massiva di cui al decreto ministeriale 12 maggio 2006 richiamato nelle premesse.

3. Con successivo provvedimento sono definiti gli obiettivi per il triennio 2009-2011 relativamente ai servizi di invii raccomandati, assicurati e pacchi ordinari.

Art. 2.

Obiettivi di qualità a livello nazionale

1. Gli obiettivi di qualità da conseguire a livello nazionale sono i seguenti:

	J+1	J+3
triennio 2009-2011	89,0%	99,0%

Art. 3.

Obiettivi di qualità a livello nazionale per tipologia di tratta

1. Gli obiettivi di qualità da conseguire a livello nazionale per ciascuna tipologia di tratta[*] in cui è ripartito il territorio nazionale sono i seguenti:

J+1

anno 2009: urbana 89,5% - provinciale 85,5% - regionale 89,0% - extraregionale 86,5%;

anno 2010: urbana 89,5% - provinciale 86,0% - regionale 89,0% - extraregionale 87,0%;

anno 2011: urbana 89,5% - provinciale 86,0% - regionale 89,0% - extraregionale 87,5%.

Art. 4.

Obiettivi di qualità a livello regionale

1. A partire dal triennio 2009-2011, gli obiettivi di qualità da conseguire a livello regionale[**] sono i seguenti:

J+1

anno 2009: 83,0%;

anno 2010: 84,0%;

anno 2011: 85,0%.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

[*] Le 893 tratte in cui è ripartito il territorio nazionale, ai fini del monitoraggio della qualità del servizio postale, sono classificate nelle seguenti quattro tipologie:

tratte urbane: città per città (capoluoghi di provincia);

tratte provinciali: capoluogo di provincia con località maggiore della provincia e viceversa;

tratte regionali: capoluogo di regione verso i singoli capoluoghi di provincia della stessa regione e viceversa;

tratte extraregionali: capoluoghi di regione.

[**] Per obiettivo di qualità del servizio a livello regionale si intende il risultato minimo da conseguire in ciascuna regione calcolato sulle tratte urbane, provinciali, regionali ed extraregionali relative alla medesima regione.

08A07405

DECRETO 1º ottobre 2008.

Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, che ha attuato la direttiva 2002/39/CE riguardante l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000, riguardante la conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2000;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999 che stabilisce la procedura di approvazione delle condizioni generali del servizio postale;

Visto il decreto 29 dicembre 2005, concernente l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 3 dicembre 2005;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006, concernente disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale, nonché tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006;

Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006, in base al quale il fornitore del servizio universale provvede ad adeguare le condizioni generali di servizio alle previsioni contenute nel medesimo decreto;

Visto il contratto di programma 2006-2008 tra il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la società per azioni Poste Italiane;

Vista la proposta trasmessa dalla società Concessionaria del servizio postale universale con nota AD/262 del 19 settembre 2008;

Ravvisata l'esigenza di approvare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le condizioni generali del servizio postale che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Le condizioni generali di cui all'art. 1 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

CONDIZIONI GENERALI PER L'ESPLETAMENTO
DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE

SERVIZI INCLUSI NEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE

Descrizione dei servizi

Art. 1.

Servizio postale universale

Il servizio postale universale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento e il recapito degli invii postali fino a 2 kg, ivi compresi gli invii raccomandati e assicurati, e dei pacchi fino a 20 kg.

I servizi inclusi nel servizio universale e oggetto delle presenti condizioni di servizio sono classificati per tipologie di invii postali, come definiti dall'art. 1 lettera *f)* del decreto legislativo n. 261 del 1999, negli articoli 2, 3 e 4 della presente sezione.

Per gli invii internazionali si applicano, oltre alle presenti condizioni generali, le Convenzioni internazionali ratificate nell'ordinamento italiano, nonché i relativi provvedimenti applicativi.

Art. 2.

Invii di corrispondenza

Gli invii di corrispondenza comprendono le comunicazioni in forma scritta, anche generate mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che vengono trasportati e consegnati all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari.

I servizi di corrispondenza comprendono:

a) posta massiva: servizio per la spedizione verso qualsiasi località del territorio nazionale di invii di corrispondenza non raccomandata in grande quantità (ad eccezione della corrispondenza a contenuto pubblicitario e della pubblicità diretta per corrispondenza) secondo standard di confezionamento, peso, formato e area di destinazione. L'accesso al servizio è oggetto di specifiche procedure di accettazione degli invii approvate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale;

b) posta prioritaria (invii postali singoli): servizio per la spedizione degli invii di corrispondenza non massiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero;

c) posta raccomandata: servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero che fornisce al mittente la ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione e consente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio. Su richiesta del mittente Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui all'art. 5;

d) posta assicurata: servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi località del territorio nazionale, nonché per l'estero verso le destinazioni ammesse e con i limiti di valore assicurabili stabiliti, che consente al mittente di assicurare gli invii di posta contro lo smarrimento, il furto e il danneggiamento, previo pagamento di un corrispettivo proporzionale al valore dichiarato. Il mittente può chiedere di assicurare gli invii, previo pagamento di un corrispettivo maggiorato, anche contro i rischi relativi a eventi di caso fortuito e di forza maggiore.

Per gli invii assicurati con valore superiore ad una determinata soglia fissata nella Carta della qualità sono richieste particolari modalità di confezionamento pubblicizzate da Poste Italiane e la consegna è effettuata presso l'ufficio postale. Il servizio di posta assicurata consente di verificare al mittente e al destinatario lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio. Su richiesta del mittente Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui all'art. 5;

e) atti giudiziari: servizio di posta raccomandata attinente alle procedure giudiziarie e ai procedimenti amministrativi di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. Tali invii sono trattati secondo le disposizioni della stessa legge e successive modifiche e integrazioni;

f) pubblicità diretta per corrispondenza: servizio per la spedizione di invii postali indirizzati ad un numero di destinatari non inferiore ad una soglia stabilita dall'Autorità di regolamentazione del settore postale (attualmente pari a 10.000), contenenti lo stesso messaggio, a carattere pubblicitario o di marketing, ad eccezione del nome, dell'indirizzo e del numero di identificazione del destinatario, nonché di altri elementi che non alterano la natura del messaggio;

g) corrispondenza a contenuto pubblicitario: servizio per la spedizione di invii di corrispondenza per l'interno indirizzata ad un numero di destinatari stabilito dall'Autorità di regolamentazione del settore postale (attualmente compreso tra 1000 e 9999), contenenti lo stesso messaggio, a carattere pubblicitario o di marketing, ad eccezione del nome, dell'indirizzo e del numero di identificazione del destinatario, nonché di altri elementi che non alterano la natura del messaggio.

Art. 3.

Prodotti editoriali

Sono considerati prodotti editoriali i libri, i quotidiani, i periodici e similari.

Il servizio è dedicato alle imprese editrici e ai soggetti che editano pubblicazioni periodiche, stampe e libri.

Art. 4.

Pacchi

Sono considerati pacchi gli invii postali verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero che non eccedano i 20 kg di peso.

Il servizio prevede, oltre ai servizi accessori di cui all'art. 5, anche la modalità di pacco assicurato con la quale il mittente può assicurare il pacco contro i rischi di smarrimento, di furto e di danneggiamento previo pagamento di un corrispettivo, fino ad un massimo stabilito. Per i pacchi assicurati possono essere richieste specifiche modalità di confezionamento opportunamente pubblicizzate da Poste Italiane.

Art. 5.

Servizi accessori

Per i servizi di posta raccomandata, assicurata e pacchi Poste Italiane rende disponibili almeno i seguenti servizi accessori:

a) avviso di ricevimento: è la ricevuta che, compilata dal mittente all'atto della spedizione e firmata dal destinatario all'atto della consegna, viene recapitata al mittente ai fini della conferma dell'avvenuta consegna. L'avviso di ricevimento della spedizione viene recapitato al mittente con posta prioritaria.

b) contrassegno: la consegna degli invii è subordinata alla riscossione dal destinatario, all'atto della consegna, di un corrispettivo indicato dal mittente nel bollettino di spedizione, entro i limiti prestabiliti.

La consegna avviene dopo che il destinatario ha pagato per intero l'importo dovuto e firmato per ricevuta.

Per gli invii di corrispondenza con importo da corrispondere superiore ad una determinata soglia la consegna è effettuata presso l'ufficio postale.

Poste Italiane corrisponde al mittente l'importo riscosso con le modalità a sua scelta fra quelle messe a disposizione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 6.

Tariffe e prezzi

Poste Italiane applica per i servizi compresi nel servizio universale le tariffe ed i prezzi fissati dall'Autorità di regolamentazione del settore postale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Poste Italiane rende accessibili al pubblico tariffe e prezzi e li rende disponibili presso tutti gli uffici postali.

Art. 7.

Accordi individuali

Poste Italiane può concludere con i clienti o gruppi di clienti accordi individuali che prevedano corrispettivi diversi, fondati sui volumi di traffico, in relazione anche alla destinazione e alle modalità di prelavorazione, accettazione e consegna degli invii, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

QUALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 8.

Obiettivi di qualità

L'Autorità di regolamentazione stabilisce gli obiettivi di qualità del servizio postale universale. Tali standard sono recepiti nella Carta della qualità e resi disponibili presso tutti gli uffici postali.

Gli accordi individuali di cui all'art. 7 possono prevedere, in presenza di determinate condizioni alle quali corrispondono prezzi proporzionali, standard di qualità differenti.

ACCESSO AI SERVIZI

CONDIZIONI DI ACCESSO

Art. 9.

Pagamento del servizio

Gli invii postali vengono accettati da Poste Italiane previo pagamento delle tariffe e dei prezzi in vigore, nelle forme precisate all'art. 16, salve eventuali diverse condizioni stabilite negli accordi individuali di cui all'art. 7.

Art. 10.

Indirizzo e confezionamento

Ai fini dell'accettazione degli invii postali presso i punti di accesso alla rete postale è necessario che il mittente indichi in modo chiaro e completo l'indirizzo del destinatario, e precisamente: nome e cognome, via, piazza o altro; numero civico (scala ove necessario per l'individuazione del punto di recapito); località e codice di avviamento postale esatto.

Qualora l'indirizzo non sia completo ed esatto, Poste Italiane non garantisce la corretta esecuzione del recapito.

Il mittente confeziona gli invii postali con modalità idonee in rapporto al peso e al contenuto e comunque in modo da evitare qualunque rischio di danni a persone o cose. Le modalità di confezionamento degli invii postali sono opportunamente pubblicizzate da Poste Italiane.

Per alcuni servizi è previsto l'utilizzo di specifici moduli di accettazione.

Art. 11.

Invii non ammessi

Non sono ammessi gli invii riconoscibili come potenzialmente dannosi o la cui spedizione, comunque, risulti in contrasto con le disposizioni in vigore.

Le armi non sono ammesse se non provviste di autorizzazione del Ministero dell'interno.

Ove rinvenuti dopo l'immissione nella rete postale, gli invii non ammessi sono consegnati agli Organi di polizia.

Il mittente risponde di tutti i danni, diretti o indiretti, causati dalla spedizione di oggetti non ammessi.

Art. 12.

Obbligo di assicurazione

Ai fini della spedizione di denaro contante, armi e altri valori, il mittente è tenuto ad utilizzare gli invii assicurati dichiarando il relativo valore e nel rispetto, ove previsto, delle norme di sicurezza vigenti in materia.

MODALITÀ DI ACCESSO

Art. 13.

Cassette d'impostazione

Poste Italiane, salvo quanto previsto negli articoli seguenti, rende disponibili le cassette di impostazione recanti il relativo logo esclusivo e l'indicazione degli orari di ritiro, destinate alla raccolta della posta prioritaria di cui all'art. 2, lettera *b)*, affrancata con francobollo o con altre modalità definite da specifici accordi.

Art. 14.

Uffici postali

Gli uffici postali accettano gli invii raccomandati e assicurati, gli atti giudiziari i pacchi, gli invii postali singoli a richiesta del mittente e gli invii postali singoli non introducibili a causa delle dimensioni nelle cassette d'impostazione di cui al precedente articolo o affrancati con modalità diverse dal francobollo.

Gli uffici postali espongono l'orario di apertura al pubblico e l'orario limite di accettazione per la spedizione degli invii in giornata.

Presso gli uffici postali è disponibile, su richiesta dell'utenza, la Carta della qualità, nonché ogni informazione su servizi e sulle condizioni economiche applicate.

Art. 15.

Altre modalità di accesso

Per gli invii di corrispondenza massiva, e di pubblicità diretta per corrispondenza di cui all'art. 2, lettera *a)* e *f)*, nonché per i prodotti editoriali di cui all'art. 3, Poste Italiane rende accessibili al pubblico idonei punti di accettazione.

Per gli altri invii postali, specifici accordi contrattuali con la clientela possono prevedere diverse modalità di accesso.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 16.

Affrancatura

La modalità ordinaria di pagamento del corrispettivo è l'affrancatura.

L'affrancatura consiste nell'apposizione di francobolli oppure della impronta di macchine affrancatrici o di altri strumenti meccanici o elettronici presso i punti di accettazione di Poste Italiane.

Poste Italiane e i terzi autorizzati provvedono alla vendita dei francobolli.

L'affrancatura può essere effettuata anche con le seguenti modalità alternative:

a) con strumentazione a cura del cliente: mediante impronta valore impressa da macchine affrancatrici o da altri strumenti meccanici o elettronici a cura del cliente;

b) conto di credito: mediante impronta valore impressa da macchine affrancatrici o da altri strumenti meccanici o elettronici presso Poste Italiane per gli invii postali in partenza, con contabilizzazione in arrivo per i conti di credito speciali;

c) abbonamento postale: mediante apposizione di codice identificativo dello specifico rapporto contrattuale;

d) senza materiale affrancatura: mediante apposizione di codice identificativo dello specifico rapporto contrattuale.

Il pagamento delle modalità alternative di affrancatura può avvenire mediante procedura di addebito preautorizzato su conto corrente postale intestato al cliente, oppure mediante versamento su appositi conti correnti postali intestati a Poste Italiane.

Poste Italiane si riserva di verificare la conformità della spedizione alle caratteristiche del prodotto offerto.

Le condizioni e le clausole contrattuali relative alle modalità di affrancatura sono opportunamente pubblicizzate da Poste Italiane.

Art. 17.

Invii postali privi di affrancatura

Gli invii postali non affrancati con una delle modalità di cui al precedente art. 16 non sono recapitati e sono restituiti al mittente, previo pagamento dell'importo dovuto.

Se il mittente non è individuato con certezza o rifiuta il pagamento, gli invii sono distrutti.

Gli invii postali provenienti dall'estero senza affrancatura sono recapitati al destinatario previo pagamento dell'affrancatura. In caso di rifiuto, vengono restituiti in conformità agli accordi ed alle convenzioni internazionali.

Gli invii postali diretti all'estero senza affrancatura sono restituiti al mittente, se individuabile, altrimenti vengono distrutti.

Art. 18.

Invii postali con affrancatura insufficiente

Gli invii postali con affrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, previo pagamento dell'integrazione dell'affrancatura.

Se il mittente non è individuato con certezza, o rifiuta l'integrazione, gli invii sono distrutti.

Se tale irregolarità è rilevata in fase di recapito Poste Italiane, prima della restituzione al mittente dell'invio con affrancatura insufficiente chiede al destinatario se intende ricevere l'invio previo pagamento dell'integrazione di prezzo.

Gli invii postali provenienti dall'estero con affrancatura insufficiente sono recapitati al destinatario previa integrazione dell'affrancatura. In caso di rifiuto, vengono restituiti in conformità agli accordi ed alle convenzioni internazionali.

Gli invii postali diretti all'estero con affrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, se individuabile, altrimenti vengono distrutti.

RECAPITO

MODALITÀ DI RECAPITO

Art. 19.

Esecuzione del recapito

Gli invii postali sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria o altra persona abilitata nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato salvo diverse condizioni contrattuali.

Gli invii postali sono recapitati secondo le modalità di cui ai successivi articoli del presente paragrafo.

Art. 20.

Invii semplici e invii a firma

Ai fini delle attività di recapito, gli invii postali si distinguono in:

invii semplici: invii di posta prioritaria, massiva, di pubblicità diretta per corrispondenza, di corrispondenza a contenuto pubblicitario, di prodotti editoriali. Il recapito è effettuato mediante immissione in cassette domiciliari di cui al successivo articolo oppure mediante consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28, e 29;

invii a firma: invii raccomandati, assicurati, atti giudiziari e pacchi anche editoriali. Il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28, e 29, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio.

Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio.

Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa.

Art. 21.

Cassette domiciliari

Il recapito degli invii semplici è effettuato in apposite cassette accessibili al portalettere installate dal destinatario a proprie spese. La forma e le dimensioni della cassetta e l'apertura devono risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà.

I titolari di cassette non conformi alle caratteristiche e dimensioni provvedono ai necessari adattamenti. In mancanza, il ritiro dell'invio avverrà presso l'ufficio postale previo avviso di giacenza.

Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome di chi ne fa uso. In mancanza l'invio è restituito al mittente, ove individuabile ai sensi del successivo articolo.

Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.

Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.

MANCATO RECAPITO ALL'INDIRIZZO DEL DESTINATARIO

Art. 22.

Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente

Gli invii postali che recano un indirizzo inesistente e di cui non è possibile la restituzione al mittente, vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza.

Gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente vengono recapitati quando risulti possibile individuare il destinatario in modo certo. Qualora ciò non sia possibile, e non sia possibile la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti o altrimenti destinati a scopo di beneficenza.

Gli invii restituiti al mittente perché non è stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente.

Per la restituzione al mittente, i provvedimenti relativi alle tariffe e ai prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo.

Art. 23.

Rifiuto dell'invio

Salve le disposizioni previste per gli atti giudiziari di cui all'art. 2, lettera *e)*, l'invio rifiutato è restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione del destinatario o del soggetto abilitato. In mancanza, tale attestazione è fornita dall'addetto alla distribuzione, quale incaricato di pubblico servizio.

Per la restituzione al mittente i provvedimenti relativi alle tariffe e ai prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo.

Ove il mittente non sia individuabile o rifiuti la restituzione l'invio sarà distrutto.

Art. 24.

Distribuzione nell'ufficio postale

Gli invii postali che non è possibile recapitare all'indirizzo indicato possono essere ritirati presso l'ufficio postale di distribuzione dal destinatario o dalle persone a ciò abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente entro i termini di giacenza indicati nell'articolo successivo. L'addetto alla consegna presso l'ufficio postale accerta l'identità di chi si presenta per il ritiro.

In particolare, la consegna degli invii postali avviene presso l'ufficio postale di distribuzione qualora:

sussistano oggettive difficoltà che comportano speciali aggravi o pericoli per il portalettere; gli invii restano a disposizione presso l'ufficio postale di distribuzione. In alternativa alla modalità di distribuzione di cui al comma precedente, Poste Italiane provvede a una diversa collocazione delle cassette postali o adotta gli accorgimenti necessari a consentire la regolare distribuzione degli invii;

la cassetta domiciliare manchi, non sia idonea o conforme alle prescrizioni o agli accordi di cui all'art. 21;

l'invio presenti segni visibili di manomissione o di deterioramento del contenuto.

La consegna degli invii a firma avviene presso l'ufficio postale di distribuzione nei seguenti casi:

a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29;

b) il valore dichiarato per l'invio di corrispondenza assicurato, o l'importo da corrispondere per l'invio di corrispondenza in contrassegno, superano il limite stabilito per la consegna all'indirizzo indicato;

c) i pacchi assoggettati a particolari cautele con obbligo di assicurazione (ad es pacchi contenenti armi o preziosi).

Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, nonché nei casi di invii manomessi o deteriorati, il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale per il ritiro dell'invio.

La consegna può essere effettuata direttamente presso l'ufficio postale di distribuzione anche in presenza di specifici accordi con i destinatari.

GIACENZA

Art. 25.

Termini di giacenza

Gli invii postali non recapitati, salvo che nei casi previsti dagli articoli 22 e 23, rimangono in giacenza presso l'ufficio postale di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza:

invii semplici: dieci giorni;

invii a firma: sette giorni per i pacchi e trenta giorni per gli altri invii, ad eccezione dei pacchi provenienti dall'estero per i quali i termini di giacenza sono stabiliti dalle disposizioni dell'Unione Postale Universale (attualmente quindici giorni).

Trascorsi i termini di giacenza, nei casi di mancata restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza.

Il servizio di giacenza, può comportare il pagamento di un corrispettivo.

SOGGETTI ABILITATI AL RITIRO DEGLI INVII

Art. 26.

Nuclei familiari

Sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.

Art. 27.

Imprese

Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L'impresa deve indicare l'ufficio o i nominativi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante.

Art. 28.

Autorità e uffici pubblici

Gli invii di corrispondenza spediti ad autorità ed uffici pubblici aventi più sedi in una località, qualora l'indirizzo non consenta di individuare l'esatta destinazione, vengono recapitati nella sede principale della località indicata.

Le autorità e gli uffici pubblici devono indicare le persone incaricate a ricevere gli invii di posta inviando una comunicazione scritta all'ufficio postale di distribuzione.

Per i pacchi, la consegna è effettuata sulla base delle indicazioni riportate sul bollettino di spedizione.

Art. 29.

Comunità, enti, persone giuridiche, associazioni e simili

Gli invii di corrispondenza diretti a comunità, enti, persone giuridiche e associazioni in genere, o comunque indirizzati presso di essi, sono consegnati al rappresentante legale o al personale incaricato.

Il legale rappresentante deve indicare l'ufficio o i nominativi delle persone incaricate inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta.

Per i pacchi, la consegna è effettuata sulla base delle indicazioni riportate sul bollettino di spedizione.

4. DIRITTI DEGLI UTENTI

Art. 31.

Diritti del mittente

Il mittente resta proprietario dell'invio sino al momento della consegna. Prima della consegna egli ha diritto di chiedere la restituzione dell'invio o la modifica della destinazione o del destinatario, previo pagamento di un prezzo aggiuntivo.

Art. 32.

Reclami, rimborsi e indennizzi

Le procedure dei reclami e la determinazione dell'entità dei rimborsi e degli indennizzi, nonché la procedura di conciliazione per la risoluzione delle controversie, sono previste dalla Carta della Qualità, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Il reclamo può essere presentato dal mittente, dal destinatario dell'invio o da persona da essi delegata.

Art. 33.

Pubblicità delle informazioni

Poste Italiane rende disponibili al pubblico, anche tramite il proprio sito web, ogni informazione necessaria per il corretto utilizzo del servizio da parte dell'utenza con particolare riferimento alle condizioni economiche, alle modalità di accesso ai servizi e di recapito degli invii postali.

08A07406

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 ottobre 2008.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18 «regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente «modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38» che abroga la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2007 con cui è stato approvato il I Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre 2007-2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il documento 2008/C 84/06 concernente gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;

Visto il decreto n. 108/08 del 16 maggio 2008 che definisce gli indirizzi di ricerca per l'annualità 2008 sulla base del parere del gruppo rappresentanti ricerca scientifica di cui all'art. 9, comma 1 decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

Decreta:

Art. 1.

1. È aperto l'invito a presentare progetti di ricerca e sperimentazione finanziabili a contributo per le attività di ricerca a supporto del I Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre 2007-2009. La presentazione dei progetti è riservata ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti all'anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

2. I progetti di cui al precedente comma possono includere anche prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non in possesso dei requisiti ivi indicati, purché le stesse risultino funzionalmente necessarie alla realizzazione del progetto, non prefigurino forme di subappalto da parte del proponente del progetto e siano da questo assunte a proprio carico sui fondi richiesti a contributo.

Art. 2.

1. I progetti presentati devono essere rispondenti agli indirizzi strategici ed agli obiettivi enunciati nel I Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura citato nelle premesse e attinenti alle tematiche e agli argomenti di seguito precisati:

«A» RISORSE BIOLOGICHE

Costruzione della rete per la ricerca.

Organizzazione di un sistema coordinato per l'uso e l'elaborazione dei dati sullo stato delle risorse biologiche dei mari italiani, e sugli aspetti scientifici rilevanti per la gestione della pesca ai fini di presentare un quadro organico ed aggiornato sullo stato del settore nelle dimensioni ecologica, economica, sociale e giuridica, che consenta alla amministrazione una presenza attiva nelle sedi internazionali attraverso documenti di levato standard scientifico.

Coordinamento.

Coordinamento nazionale del programma comunitario 199/08, monitoraggio scientifico delle attività, sviluppo banca dati, partecipazione alle riunioni scientifiche internazionali (2008-2009).

Ecologia della pesca.

Monitoraggio delle catture accidentali di cetacei durante le operazioni di pesca con il sistema traino pelagico in adempimento al regolamento (CE) n. 812/2004 del 26 aprile 2004.

«C» ACQUACOLTURA

Contributi scientifici per lo sviluppo della acquacoltura biologica in Italia.

«E» ECONOMIA DELLA PESCA
E DELL'ACQUACOLTURA

Modelli bioeconomici, ricerche sulla valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca, analisi e strategie per uno sviluppo sostenibile della pesca italiana.

«G» ATTIVITÀ FUNZIONALE ALLA RICERCA
SULLA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Iniziative tese a favorire la divulgazione e al trasferimento delle ricerche anche con l'utilizzo della rete Internet.

Art. 3.

1. Le proposte di progetto, a pena di inammissibilità, devono riguardare l'esecuzione di attività attinenti alle aree tematiche indicate al precedente art. 2.

2. I progetti di cui al precedente articolo di cui alle tematiche «A», «C» ed «E» devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare, esaurienti e documentate circa:

a) gli obiettivi del progetto in relazione allo stato dell'arte delle problematiche affrontate e delle ricadute applicative dei risultati attesi;

b) le metodologie tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo del progetto e la focalizzazione delle attività in funzione degli obiettivi;

c) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto;

d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori impegnati nel progetto;

e) l'articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle funzioni delle unità operative coinvolte e del coordinamento delle relative attività;

f) le eventuali iniziative previste per la divulgazione, la pubblicazione, il trasferimento dei risultati;

g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto;

h) la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione del progetto.

3. I progetti di cui al comma 2 punto «G» del precedente articolo devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare ed esaurienti circa:

a) gli obiettivi dell'iniziativa in questione in relazione alle problematiche affrontate, le modalità previste per la divulgazione dei risultati e le ricadute attese dell'iniziativa;

b) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte;

d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori che parteciperanno all'iniziativa;

g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione dell'iniziativa, e il preventivo finanziario recante indicazione dettagliata di ogni singola voce di spesa;

h) il programma dell'attività da realizzare e la tempistica delle fasi di attuazione e di conclusione del progetto.

4. Ciascun progetto, a pena di inammissibilità, deve riguardare l'esecuzione di attività che non costituiscano duplicato di programmi già effettuati o in corso di realizzazione e già finanziati a totale copertura da altri enti.

5. I costi ammissibili per la realizzazione di ciascun progetto sono quelli indicati all'art. 31, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Art. 4.

1. L'ammontare delle risorse destinante al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del presente invito è stabilito nei seguenti massimali:

tematica «A» - rete per la ricerca € 800.000 - coordinamento € 550.000 - ecologia pesca € 350.000;

tematica «C» - € 600.000;

tematica «E» - € 1.000.000;

tematica G - € 250.000.

2. Gli importi sopra indicati sono da considerarsi come massimali, essendo soggetti a possibili riduzioni derivanti da superiori esigenze di bilancio dello Stato, in seguito a disposizioni del Ministero dell'economia e delle finanze. Le percentuali di ripartizione del totale complessivo fra le singole tematiche e sottotematiche sono comunque non modificabili.

Art. 5.

1. I progetti presentati saranno sottoposti ad un procedimento istruttorio finalizzato alla selezione delle proposte ammissibili a contributo.

2. L'espletamento dell'istruttoria sarà svolto da una commissione di valutazione appositamente costituita presso l'amministrazione, il cui compenso sarà determinato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre

1994, n. 645, sui massimali indicati all'art. 4 del presente decreto. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico degli aggiudicatari.

3. La valutazione dei progetti sarà effettuata sotto il profilo della conformità della proposta ai requisiti formali richiesti per la presentazione dei progetti e della relativa aderenza ai temi di cui all'art. 2.

4. Fatta salva l'accertata ammissibilità delle proposte sotto il profilo formale e della loro aderenza tematica, i singoli progetti verranno classificati secondo graduatorie per ciascuno dei temi proposti, sulla base dell'assegnazione di punteggi di merito riferibili ai seguenti aspetti:

A) rilevanza strategica del progetto:

rilevanza degli obiettivi, livello innovativo delle conoscenze acquisibili e suscettibilità di ricaduta applicativa dei risultati attesi, in termini di sostenibilità delle attività produttive, miglioramento della competitività e del benessere socio-economico del mondo produttivo, qualità e sicurezza alimentare delle produzioni, sostegno all'azione amministrativa, potenziamento del sistema scientifico del settore. In questo ambito di valutazione saranno privilegiate, anche ai fini comparativi, le proposte caratterizzate da uno o più dei seguenti elementi di merito;

costituzione di gruppi di ricerca coordinati, improntati a strategie multidisciplinari tese ad affrontare, in termini sistemici ed integrati, problematiche complesse riconducibili a più aree tematiche o sottotematiche;

capacità di favorire anche la tempestività e l'efficacia dell'azione gestionale e normativa dell'amministrazione;

capacità di favorire il reclutamento, la formazione e la valorizzazione di giovani ricercatori, all'interno di programmi di ricerca fortemente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico;

B) qualità tecnico-scientifica del programma operativo:

coerenza e validità scientifica e tecnica dell'impostazione metodologica e sperimentale delle attività di ricerca in rapporto agli obiettivi del programma (l'eventuale inserimento di linee e metodiche di ricerca fondamentale all'interno del programma dovrà risultare chiaramente propedeutico e di supporto per il perseguimento di risultati applicativi a sostegno della sostenibilità delle attività produttive);

competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti, a livello collettivo (organismi scientifici, unità operative) e individuale (responsabili di progetto e di linee di ricerca), in rapporto alla natura delle ricerche in programma;

validità del sistema interno di coordinamento e monitoraggio esecutivo del progetto;

formazione dei costi finanziari previsti in rapporto alle attività in programma.

In questo ambito di valutazione saranno privilegiati, anche a fini comparativi, i progetti presentati da soggetti che sulle tematiche affrontate abbiano già prodotto studi settoriali e innovazioni di provata ed efficace ricaduta sul settore.

Art. 6.

1. I progetti da includere nel programma di intervento e l'ammontare del contributo da concedere a ciascuno di essi saranno stabiliti tenuto conto delle graduatorie di merito che deriveranno dalla valutazione di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 7.

1. L'espletamento del procedimento istruttorio sull'ammissibilità a contributo e sulla selezione dei progetti da finanziare decorrerà dal giorno successivo alla data fissata come termine per la presentazione delle proposte e si concluderà entro sessanta giorni.

Art. 8.

1. Ciascun progetto di ricerca dovrà pervenire all'amministrazione centrale in un unico plico sigillato. Ciascun plico, che dovrà risultare anonimo, riporterà in evidenza la dicitura: «Invito alla presentazione di progetti per l'attività di ricerca - I programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura», nonché la tematica di riferimento («A» risorse biologiche; «C» acquacoltura; «E» Economia della pesca e dell'acquacoltura; «G» attività funzionale alla ricerca sulla pesca e l'acquacoltura) e il titolo del progetto.

2. La stesura della proposta di progetto dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato *A* del presente decreto e dovrà essere indirizzata a:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - «Ufficio PEMAC VI» - Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.

3. La suddetta documentazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta presso l'ufficio di segreteria della direzione generale (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dal Ministero. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dal Ministero con la massima riservatezza e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza.

Roma, 2 ottobre 2008

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO *A*

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTO

1. La presente guida descrive lo schema di riferimento per la redazione dei progetti da presentare di cui all'art. 2 del presente decreto, al fine di uniformare e facilitarne la presentazione e di favorire la trasparenza, l'imparzialità e l'efficacia dell'istruttoria e della gestione del decorso dei progetti.

2. L'illustrazione del progetto va articolata nelle seguenti quattro parti, di cui le prime tre redatte in forma cartacea, la quarta in formato elettronico:

parte 1 «Anagrafe del proponente e sintesi del progetto»;

parte 2 «Rilevanza strategica e articolazione dell'attività tecnico-scientifica della ricerca» (anonima in ordine alla identità degli enti e dei ricercatori partecipanti);

parte 3 «Competenza collettiva ed individuale degli operatori e gestione del progetto»;

parte 4 «Copia informatica complessiva del progetto».

3. Le informazioni relative alle diverse parti devono essere fornite secondo i seguenti schemi e sezioni relativi al frontespizio e al successivo sviluppo descrittivo della specifica parte.

PARTE 1. «ANAGRAFE DEL PROPONENTE E SINTESI DEL PROGETTO»

Vanno forniti i seguenti dati.

In frontespizio:

numero e titolo della parte;

denominazione dell'ente proponente;

programma nazionale di riferimento;

titolo del progetto;

codice/i di area tematica o linea (in ordine di prevalenza, se più di uno);

nome, cognome e firma dei responsabili scientifico e amministrativo;

e a seguire:

1.1 titolo di ammissibilità all'invito (ai sensi dell'art. 1 dell'invito);

1.2 Indirizzario (telefono, telefax, e-mail della sede amministrativa e operativa dell'ente);

1.3 Piano finanziario di spesa (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni, borse di studio e di soggiorno - vedi anche circolare n. 7/0640 dell'11 febbraio 2003);

1.4 Elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione del progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione);

1.5 Sommario del progetto (illustrare per punti sintetici: inquadramento innovativo nel contesto dello stato dell'arte della problematica affrontata, obiettivi strategici e specifici, risultati attesi sotto il profilo metodologico o/e applicativo e relativa rilevanza, diretta o indiretta, ai fini degli obiettivi di sostenibilità nel breve, medio e lungo periodo, natura degli eventuali benefici prevedibili per gli utilizzatori finali dei risultati);

1.6 Durata del progetto (mesi);

1.7 Autocertificazione (vedi dell'art. 3, comma 4, dell'invito);

1.8 Anagrafe fiscale e bancaria;

indicare:

codice fiscale e partita IVA;

numero di conto contabilità speciale presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (obbligatorio per gli enti pubblici e le università);

numero di conto corrente postale ovvero numero di conto corrente bancario completo di coordinate ABI e CAB (per i Dipartimenti universitari, ai sensi della circolare n. 44 dell'8 ottobre 1999 del Ministero del tesoro);

numero di conto corrente bancario completo di coordinate ABI e CAB (per i soggetti privati).

PARTE 2. «RILEVANZA STRATEGICA E ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA»

(Anonima: il contenuto di questa parte non deve fornire elementi atti ad identificare l'identità dei soggetti partecipanti al progetto).

Va fornita una descrizione chiara e dettagliata della ricerca, segnatamente in relazione agli aspetti richiamati all'art. 3 e all'art. 5, comma 4 del bando di invito, con indicazione dei seguenti elementi.

In frontespizio:

numero e titolo della parte;

titolo del progetto;

piano triennale di riferimento;

codice/i di area tematica o linea (come in Parte 1);

e a seguire:

2.1 Obiettivi generali e specifici;

2.2 Rilevanza strategica (ai fini degli obiettivi del programma nazionale di riferimento);

2.3 Stato delle conoscenze ed elementi progettuali innovativi (in relazione alle tematiche affrontate);

2.4 Piano del lavoro tecnico-scientifico (descrizione generale del programma, della struttura del piano operativo e dell'articolazione delle fasi esecutive delle diverse linee di ricerca in termini di obiettivi specifici, connesse metodologie, tecnologie e attività, e relativi prodotti finali funzionali al perseguimento degli obiettivi della ricerca);

2.5 Modalità di divulgazione, trasferimento, o pubblicazione dei risultati;

2.6 Diagramma temporale delle attività (con riferimento allo sviluppo delle diverse fasi e linee esecutive);

2.7 Benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati);

2.8 Bibliografia specifica di riferimento.

PARTE 3. «COMPETENZA TECNICO-SCIENTIFICA DEGLI OPERATORI E GESTIONE DEL PROGETTO»

Vanno forniti i seguenti dati.

In frontespizio:

numero e titolo della parte;

titolo del progetto;

codice/i di area tematica o linea (come in parte 1);

e a seguire:

3.1 Competenze dell'istituzione proponente e degli altri organismi che operano nel progetto (denominazione, afferenza istituzionale, compiti statuali, principali campi di attività, ruolo nell'ambito del progetto, da illustrare in una pagina per ciascun soggetto;

3.2 Competenza dei responsabili scientifici (*curriculum* professionale del responsabile scientifico del progetto e dei responsabili delle relative linee di ricerca, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti, campi di ricerca affrontati e lavori scientifici pubblicati, a livello nazionale e internazionale, segnatamente in ordine ad argomenti attinenti al progetto da illustrare in una pagina per ciascun soggetto).

3.3 Articolazione della gestione del progetto (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri progetti, delle funzioni delle unità operative interne e delle modalità sia di coordinamento delle relative attività che di monitoraggio degli stati di avanzamento delle ricerche).

PARTE 4. «COPIA INFORMATICA DEL PROGETTO»

È costituita da una copia delle Parti 1, 2 e 3 su supporto elettronico (floppy-disk o CD-Rom).

4. Si raccomanda vivamente di illustrare il contenuto delle parti utilizzando il numero ed il titolo della parte e delle sue sezioni (escluse le indicazioni in parentesi) e di contenerne l'ampiezza entro il seguente numero massimo di pagine:

Parte 1: sette pagine;

Parte 2: dieci pagine;

Parte 3: tre pagine (con esclusione di quelle relative alla sezioni 3.1 e 3.2).

5. Tre copie per ciascuna delle parti 1, 2 e 3 ed una copia della parte 4. andranno chiuse in quattro distinte buste sigillate anonime, ciascuna delle quali recante all'esterno solamente il numero della parte contenutavi ed il titolo del progetto.

Tutto il materiale così raccolto verrà imbustato in un unico plico, da trasmettere al Ministero secondo le modalità indicate all'art. 8 del bando d'invito.

Le facciate esterne del plico e delle buste interne non dovranno evidenziare l'identità del soggetto proponente del progetto.

6. Ulteriori informazioni sulle materie e sulle disposizioni inerenti al presente invito, comprese le modalità di presentazione dei risultati e di rendiconto amministrativo potranno essere acquisite presso il sito web: www.politicheagricole.it/pesca

08A07391

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Approvazione del bando di partecipazione al «Premio amico della famiglia 2008»

Con decreto dirigenziale del responsabile della struttura di missione denominata Dipartimento per le politiche della famiglia del 28 luglio 2008 è stato approvato il bando di partecipazione al «Premio amico della famiglia 2008» istituito con decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia del 25 luglio 2008 registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2008, registro n. 10, foglio n. 28.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, via della Mercede, 9 - 00187 Roma, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Tutta la documentazione relativa al premio è disponibile nel sito: http://www.politichefamiglia.it

08A07387

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita del Rosario, in Pesaro

Con decreto del Ministero dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita del Rosario, con sede in Pesaro, loc. Ginestreto.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto dall'Arcidiocesi di Pesaro, con sede in Pesaro.

08A07398

Estinzione della Confraternita SS. Sacramento, in Pesaro

Con decreto del Ministero dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in Pesaro, loc. Ginestreto.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto dall'Arcidiocesi di Pesaro, con sede in Pesaro.

08A07399

Estinzione della Confraternita S. Antonio Abate, in Pesaro

Con decreto del Ministero dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita S. Antonio Abate, con sede in Pesaro, loc. Ginestreto.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Pietro in Rosis, con sede in Pesaro, loc. Ginestreto.

08A07400

Abilitazione all'organismo Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 2 ottobre 2008, l'organismo «Istituto Giordano S.p.a.», con sede in Bellaria (Rimini) cap. 47814, via Rossini n. 2, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di vetro per edilizia, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet: www.vigilfuoco.it alla sanzione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

08A07386

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
6917767	000	059
6917768	000	059
6917769	000	059
6917770	000	059
6917771	000	059
6917772	000	059
6307597	000	059
6307598	000	059
6307599	000	059
6307600	000	059
6307601	000	059
6307602	000	059
6307603	000	059
6307604	000	059
7031988	000	059
7031989	000	059
7031990	000	059
7031991	000	059
7014017	000	059
7014018	000	059
6191404	000	059
6191635	000	059
6191636	000	059
6191637	000	059
6191638	000	059
6191639	000	059
6191640	000	059
6191641	000	059
6191647	000	059
6191648	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
3112436	000	299
3120560	000	299
3099456	000	299
3080208	000	299
3080223	000	299
3080224	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2480724	000	029
1837365	000	029
2532397	000	029
2424615	000	029
2424616	000	029
2424617	000	029
2424618	000	029
2424619	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
3260744	000	029
3260745	000	029
3260756	000	029
2578744	000	029
2578745	000	029
3114607	000	029
3126414	000	029
2743000	000	029
2743001	000	029
2743002	000	029
2743003	000	029
2743004	000	029
2743005	000	029
2743006	000	029
2743007	000	029
2743008	000	029
2743009	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "INDIANA JONES"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
386099	000	099
349141	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIONI DI MILIONI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
823088	000	059
1942884	000	059
812305	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2782831	000	149
2765122	000	149
2765123	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
968906	000	099
942444	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA FORTUNA GIRA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1161014	000	149
1162619	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "AFFARI TUOI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1122762	000	099
1099368	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "OROSCOPO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
655326	000	149
642904	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
4298525	000	299
4298526	000	299
4298540	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MONTAGNA D'ORO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
676995	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
43315	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "FAI SCOPA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
107660	000	149

08A07394

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione di alcune deliberazioni del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE

Sono state pubblicate nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) le deliberazioni n. 015/2008, 016/2008 e 017/2008 inerenti la rettifica della deliberazione n. 014/2008, l'aggiornamento delle autorizzazioni ed il rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas e affetto serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni.

08A07392

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa lavoro facile - Società cooperativa» in liquidazione, in Udine, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1898 dd 25 settembre 2008 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa Lavoro Facile - Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in Udine, costituita addì 7 agosto 2000, per rogito notaio dott. Italico Mareschi di San Daniele del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Barbara Pasqualini, con studio in Udine, via del Sale n. 9.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A07395

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «T.M.F. - Tecno Meccanica Friulana - Società Cooperativa» in liquidazione, in San Vito al Tagliamento, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1902 dd. 25 settembre 2008 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «T.M.F. - Tecno Meccanica Friulana - Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in San Vito al Tagliamento, costituita addì 22 maggio 1987, per rogito notaio avv. Bruno Panella di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Grassetti, con studio in Spilimbergo, via Umberto I n. 19.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A07396

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-242) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00